

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3404

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAPPUGI, ZANIBELLI, PAVAN, SABATINI, COLASANTO

Annunziata il 20 dicembre 1957

Eliminazione di talune sperequazioni retributive verificatesi in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tutti e due i rami del Parlamento, in sede di discussione del disegno di legge riguardante la « Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 » — ora legge 8 agosto 1957, n. 751 — venne approvato un ordine del giorno, con cui si invitava il Governo a proporre le norme necessarie per eliminare altri casi di ingiustificata sperequazione verificatesi in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 19, con particolare riferimento ai salariati non di ruolo passati alla categoria superiore o nominati permanenti, ai salariati di ruolo e non di ruolo transitati nelle categorie impiegatizie, agli impiegati non di ruolo collocati o da collocarsi nei ruoli aggiunti o nominati in ruolo, nonché al personale militare nominato agli impieghi civili nei posti ad esso riservati dalle disposizioni vigenti.

In effetti, i casi di sperequazione retributiva sussistenti dopo l'applicazione della citata legge n. 751 sono di estrema gravità. E poiché il Governo non ha finora provveduto a presentare un disegno di legge in proposito, riteniamo necessario e indifferibile risolvere il grave problema con la presente proposta di legge, la quale — tenendo presente che altri casi di sperequazione verranno risolti diretta-

mente o indirettamente con altri progetti — si prefigge i seguenti scopi:

a) Evitare che i salariati, di ruolo e non di ruolo, nominati impiegati in virtù di norme speciali (regio decreto 6 febbraio 1941, n. 180; articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448; legge 23 maggio 1956, n. 498) in quanto addetti in modo permanente a mansioni di natura non salariale, percepiscano uno stipendio nettamente inferiore alla paga che avrebbero conseguita se fossero rimasti salariati. Si noti che tutti i salariati non di ruolo e i guardiani idraulici di cui alla citata legge n. 498, sono stati nominati impiegati di ufficio e non a domanda.

Citiamo, ad esempio, il caso dei disegnatori, calcolatori, cartografi, fotogrammettisti restitutori dell'Istituto geografico militare di Firenze. Si tratta di tecnici altamente qualificati e provetti, i quali, appunto per le delicatissime mansioni svolte, sono stati passati da salariati ad impiegati (3ª categoria non di ruolo o carriera esecutiva dei ruoli aggiunti): notiamo incidentalmente che i disegnatori del Genio civile i quali svolgono mansioni pressoché identiche sono stati passati, con la legge 31 ottobre 1955, n. 1053, dalla carriera esecutiva a quella di concetto.

Orbene, i predetti impiegati dell'Istituto geografico militare percepiscono, dal 1° luglio 1956, uno stipendio inferiore, perfino di lire 16.000 mensili, alla paga che avrebbero conseguita dalla stessa data, se fossero rimasti salariati.

È da rilevarsi che, essendo non di ruolo o dei ruoli aggiunti, i predetti impiegati non hanno praticamente possibilità di carriera oltre la seconda qualifica dei ruoli aggiunti, e quindi la gravissima sperequazione di trattamento economico permarrrebbe per tutta la durata del rapporto d'impiego, e si rifletterebbe sulla pensione.

b) Estendere ai salariati non di ruolo passati alla categoria superiore anteriormente al 1° luglio 1956, lo stesso beneficio concesso ai salariati di ruolo con l'articolo 1°, comma 3°, della legge 8 agosto 1957, n. 751, eliminando nell'ambito della categoria dei salariati non di ruolo le stesse sperequazioni alle quali si è ovviato per quelli di ruolo.

Non si comprende, infatti, per quale ragione, nella citata norma della legge n. 751, siano stati contemplati soltanto i salariati di ruolo, quando la sperequazione che si è voluto eliminare esiste, in termini perfettamente identici, anche per i salariati non di ruolo. Per di più, in dipendenza della citata norma, la situazione si è aggravata e in qualche modo inasprita poiché non solo permane la sperequazione tra il salariato non di ruolo passato alla categoria superiore e il salariato pure non di ruolo e di pari anzianità, ma di categoria inferiore, ma se ne è creata un'altra: il salariato non di ruolo passato alla categoria superiore percepisce, ora, una paga inferiore al salariato di ruolo di pari categoria e di pari anzianità, mentre, a parità di

categoria e di anzianità, la paga per i salariati di ruolo e non di ruolo è sempre stata uguale.

c) Evitare che il salariato di ruolo proveniente da una categoria di salariati non di ruolo percepisca una paga inferiore a quella di un collega di pari anzianità e di pari categoria rimasto non di ruolo.

Ci limitiamo a notare al riguardo che soprattutto nella Amministrazione della difesa il contratto a termine per i salariati si è protratto per decenni; secondo una prassi che non può non considerarsi elusiva delle disposizioni a tutela dei lavoratori, poiché l'opposizione del termine non è in alcun modo giustificata dalla particolare norma e dalle particolari temporanee esigenze del rapporto.

* * *

In sostanza, la presente proposta di legge, che mi onoro di sottoporre all'approvazione della Camera, mira ad evitare che salariati statali di ruolo e non di ruolo transitati nelle categorie impiegatizie e salariati non di ruolo immessi in ruolo o passati nella categoria superiore percepiscano *un trattamento economico di attività e di quiescenza* — e cioè la paga per tutta la durata del rapporto di lavoro e poi la pensione — inferiore a quello conseguito da altri operai di pari anzianità di servizio, ma di categoria inferiore o comunque giudicati meno meritevoli ai fini del passaggio a permanenti o ad impiegati. Mira, cioè, ad eliminare una somma iniquità in atto, riproporzionando paghe, stipendi e pensioni dei lavoratori in parola alla quantità e alla qualità del lavoro compiuto, in armonia al principio basilare di ogni sistema retributivo e in obbedienza alla norma contenuta nell'articolo 36 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, o ad altre specifiche disposizioni di legge ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11

gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1956, uno stipendio inferiore alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, è attribuito, nella categoria o carriera di appartenenza, a decorrere dal 1° dicembre 1956, lo stipendio di importo immediatamente superiore alla paga che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1956, se non fossero stati nominati impiegati.

ART. 2.

Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1956, se non fossero passati alla categoria superiore.

ART. 3.

Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto della prima applicazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo, è attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° dicembre 1956, la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1956, se non fossero stati nominati in ruolo.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli relativi a stipendi e altri assegni fissi al personale in attività di servizio ed a pensioni ed assegni relativi per il personale in quiescenza degli enti di previsione delle varie Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo.